

**ACCORDO REGIONALE SULLA EROGAZIONE DELLA VACCINAZIONE
ANTIMENINGOCOCCO C DA PARTE DEI MMG SECONDO QUANTO PREVISTO
DALLA NORMATIVA REGIONALE**

Considerato quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di vaccinazione antimeningococcica;

Considerato che, relativamente alle infezioni invasive da meningococco C, la situazione epidemiologica ad oggi registrata in Regione Toscana evidenzia un aumento dei casi otto volte superiore al totale dei casi segnalati nel corso dell'anno precedente, con una letalità di oltre il 30% e con la presenza di un ceppo particolarmente virulento, che ha comportato la necessità di adeguare la politica vaccinale all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il ruolo strategico della medicina generale (MMG), che grazie al rapporto di fiducia con il proprio paziente può garantire una maggiore facilità di accesso alla popolazione, oltre che una più efficace promozione dell'adesione;

Considerato quanto previsto dall'allegato D del vigente ACN in merito alle vaccinazioni non obbligatorie, che l'allegato stesso inquadra come prestazioni aggiuntive, erogabili dietro autorizzazione sanitaria;

Ritenuto necessario recepire con il presente accordo quanto previsto dalla normativa regionale in merito alla vaccinazione antimeningococco C, che viene inserita nel calendario regionale vigente;

Dato atto che di conseguenza la campagna antimeningococco C è inserita fra le fattispecie rientranti nei programmi di vaccinazione disposti in sede regionale e pertanto non necessita di autorizzazione singola da parte dell'Azienda, ma viene promossa con autorizzazione complessiva, come previsto all'allegato D del presente ACN;

Detto quanto premesso, la Regione Toscana e le OO.SS. della Medicina Generale

concordano:

1. che l'esecuzione della vaccinazione antimeningococco C può essere effettuata dai MMG ai propri assistiti alla tariffa prevista dall'allegato D dell'ACN vigente, pari 6,16€ per ciascuna somministrazione;
2. che l'adesione del MMG al presente accordo deve essere inviata all'Azienda secondo modalità concordate in sede di Comitato Aziendale;
3. che la certificazione di avvenuta vaccinazione deve essere inviata all'Azienda stessa e costituisce documentazione valida anche ai fini della liquidazione della prestazione;
4. che i MMG dovranno essere dotati di quanto previsto dall'ACN in merito alla erogazione della prestazione aggiuntiva;
5. che l'Azienda provvede alla fornitura delle dosi dei vaccini necessarie esclusivamente al MMG che esegue l'attività vaccinale secondo il presente accordo;
6. che la bolla di consegna avrà valore di registro di carico delle dosi consegnate e in che il MMG è tenuto a conservarlo.

7. che il vaccino sarà ritirato direttamente dai MMG o consegnato dall’Azienda presso gli ambulatori secondo modalità da concordare in sede aziendale;
8. che il medico si impegna alla conservazione dei vaccini in apposito frigorifero secondo le norme vigenti in materia sotto la propria responsabilità.

Il presente accordo entra in vigore al momento della firma.

Sottoscritto in data.....

L’Assessore regionale Diritto alla salute.....

I Direttori Generali delle Aziende USL:

3 – Pistoia.....

4 – Prato.....

5 - Pisa.....

8 – Arezzo.....

10 – Firenze.....

Il Presidente della Società della Salute Empolese

FIMMG.....

Intesa Sindacale.....

SMI.....

SNAMI.....